

Proc. n. 2/2019

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

composta dai sigg.ri:

prof. avv. Marcello Mazzuca – Presidente

avv. Filippo Papa – Componente effettivo

avv. Emanuele Citro – Componente effettivo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2/2019 su Ricorso per reclamo in Appello ex art. 64 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.S.B. avverso la Sentenza n. 4 del 2019 del Tribunale Federale F.I.S.B., pubblicata in data 28 ottobre 2019, promosso

DA

Annalisa Balzano, codice fiscale BLZNLS78T56F839U, difesa e rappresentata dagli avv.ti Bianca Magarò e Armando Montarsolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 116.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 30 luglio 2019, la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale la sig.ra Annalisa Balzano - tesserata della Federazione Italiana Sport Bowling, presso la ASD Bowling Club Flaminia Roma -, contestando la violazione degli artt. 1 e 16 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB; degli artt. 1 e 2 del Codice di comportamento sportivo CONI; dell'art. 17 del Regolamento organico FISB; dell'art. 12, comma 2, del Regolamento tecnico sportivo 2017, il tutto con riferimento a fatti occorsi il 30 settembre/1 ottobre 2017. Con Sentenza n. 4 del 28 ottobre 2019 il Tribunale Federale dichiarava la sig.ra Balzano responsabile delle violazioni contestate e la condannava alla sanzione della sospensione per mesi 4, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

In data 30 ottobre 2019 la sig.ra Annalisa Balzano ha ritualmente presentato a questa Corte Federale d'Appello ricorso avverso la predetta Sentenza ed ha chiesto:

- in via interinale - la sospensiva del provvedimento impugnato e nel merito l'accoglimento del reclamo;
- in via preliminare - la declaratoria di estinzione del procedimento per nullità del medesimo;
- sempre in via preliminare - la declaratoria di improponibilità dell'azione, con conseguente nullità della sentenza n. 4 del 2019 del Tribunale federale F.I.S.B.;
- in via meramente subordinata e nel merito - la riforma della sentenza impugnata, in ogni caso con dichiarazione di assoluzione della sig.ra Annalisa Balzano.

MA

CFF Corte Federale di Appello

Il Presidente del Collegio, con provvedimento inaudita altera parte, disponeva la sospensiva dell'efficacia della sentenza n. 4 del 2019 del Tribunale Federale F.I.S.B., fissando l'udienza di comparizione delle parti alla data del 25.11.2019.

In detta sede è comparsa, personalmente, la Reclamante, assistita dall'avv. Bianca Magarò e, per la Procura federale, il Sostituto Procuratore avv. Alessandro Benincampi, su delega del Procuratore federale.

La Procura federale depositava note d'udienza, nel cui ambito insisteva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e, in via gradata, insisteva per la remissione degli atti al giudice di primo grado o per la conferma della sanzione (ammonimento) senza incolpazione di cui all'accordo del 4 gennaio 2019.

A seguito della discussione orale delle parti, il Collegio, su richiesta di parte ricorrente, concedeva alla stessa il termine di sette giorni, al fine di consentire il deposito di memorie di replica alle note depositate dalla procura.

Confermato il provvedimento del Presidente in ordine all'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il Collegio riservava la propria decisione all'esito del deposito delle memorie.

In data 29 novembre 2019 la reclamante depositava le Memorie autorizzate, insistendo nelle conclusioni di cui al reclamo introduttivo del giudizio e, in via meramente subordinata e con riserva di gravame, veniva richiesta l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, già concordata ai sensi dell'art. 74 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, con richiesta di restituzione della tassa di reclamo.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo proposto dalla sig.ra Annalisa Balzano è affidato a cinque motivi, dei quali quattro attinenti al *rito* ed uno al *merito* della controversia.

Il Collegio osserva, preliminarmente, che la soluzione del primo motivo di reclamo – “*Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 54, n. 2 e 38, nn 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB*” – si deve ritenere prioritaria rispetto ad ogni altro profilo della controversia.

La Ricorrente reclama, in particolare, che l'Atto di deferimento a giudizio e il successivo Provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione di primo grado (del 31 luglio 2019) mai siano stati comunicati presso il domicilio eletto dalla stessa sig.ra Balzano e, segnatamente, che mai siano stati notificati agli avvocati regolarmente costituiti; e da ciò conclude per l'inefficacia e/o nullità degli stessi e di ogni altro atto successivamente adottato dagli Organi di giustizia.

Avverso le conclusioni rassegnate dalla Reclamante, la Procura federale ha osservato – nelle note depositate all'udienza del 25 novembre 2019 e, soprattutto, nella contestuale discussione orale – che i summenzionati atti di deferimento e di fissazione udienza sono stati notificati, personalmente, alla sig.ra Balzano, mediante lettere raccomandate A/R, ricevute – come in effetti dichiarato negli stessi atti difensivi della Reclamante – in data 12 agosto 2019, sì da doversi ritenere validamente comunicati, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia e

CFA Corte Federale di Appello

Disciplina, il quale prescrive l'obbligo di comunicazione "all'incolpato" e, dunque, secondo le argomentazioni della Procura, all'indirizzo personale del soggetto sottoposto a giudizio.

Preliminarmente il Collegio osserva che, in atti, è presente una valida procura, rilasciata dalla sig.ra Balzano in favore degli avvocati Armando Montarsolo e Bianca Magarò, regolarmente depositata a mezzo PEC in data 19 febbraio 2018 – e, dunque, dopo la comunicazione di intendimento di deferimento, del 2 febbraio 2018 - presso la Segreteria della Federazione, nella quale è fatta esplicita elezione di domicilio, ai fini del procedimento disciplinare oggetto dell'odierno giudizio.

Ciò premesso, il Collegio osserva che l'inequivoco disposto dell'art. 38, comma 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, prevede l'“*onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito*”.

Il limpido tenore testuale della disposizione preclude qualunque dubbio in merito alla necessità di notificare, in caso di valida elezione di domicilio, ogni (successivo) atto del procedimento (incluso, evidentemente e *a fortiori*, anche il deferimento) presso – appunto – il domicilio eletto dal soggetto incolpato.

Per tale ragione, nel caso di specie l'atto di deferimento e il provvedimento di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di primo grado dovevano conseguentemente essere notificati – anche in virtù del chiaro contenuto della procura depositata - presso i difensori regolarmente costituiti, sotto pena di una violazione del contraddittorio e, dunque, della nullità e/o inefficacia degli stessi atti “intermedi” e, viepiù, della Sentenza conclusiva del procedimento; nullità e inefficacia le quali trovano, peraltro, ulteriore conferma nella mancata partecipazione della Reclamante al processo di primo grado e, dunque, nella non configurabilità, nel caso di specie, di alcuna condotta “sanante” dei vizi procedurali.

D'altro canto, soltanto incidentalmente il Collegio osserva che la prospettazione della Procura federale, a tenor della quale la comunicazione del deferimento e del provvedimento di fissazione udienza andrebbero notificate – non già presso il domicilio eletto, quanto piuttosto – all'indirizzo personale dell'incolpato condurrebbe alla irragionevole conseguenza di dover ritenere: *a)* inefficace ogni notifica eseguita al difensore costituito; o al più *b)* ad ammettere una sorta di discrezionalità degli Organi Federali nella scelta dell'indirizzo di notificazione, con una sorta di conseguente “inutilità”, in entrambe le ipotesi, della elezione di domicilio e, dunque, dello stesso art. 38, comma 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Alla nullità e/o inefficacia dell'atto di deferimento e della Sentenza di primo grado consegue, inevitabilmente, l'estinzione del giudizio disciplinare - anche in virtù dell'ampio superamento dei termini di ragionevole durata del procedimento (previsti dall'art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva CONI), il quale è stato avviato con segnalazione del 3 ottobre 2017 e comunicato alla Reclamante, per la prima volta, con atto di intendimento di deferimento del 27 gennaio 2018 - e la perdita di efficacia di tutti gli atti del procedimento, ivi inclusa, nel caso di

MK

CFF Corte Federale di Appello

specie, la Proposta di applicazione di sanzione senza incolpazione (ex art. 74, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina), formulata in data 22 febbraio 2019.

La declaratoria di estinzione del procedimento è assorbente di ogni altro motivo di reclamo.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla tesserata sig.ra Annalisa Balzano, avverso la Sentenza resa nei suoi confronti dal Tribunale Federale in data 28 ottobre 2019, in riforma della Sentenza impugnata così decide:

- dichiara estinto il procedimento disciplinare a carico della sig.ra Annalisa Balzano, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, estingue le sanzioni irrogate con la Sentenza n. 4 del 28 ottobre 2019, resa dal Tribunale federale.
- dispone la restituzione della tassa di reclamo in favore della sig.ra Annalisa Balzano.

Manda alla Segreteria della Federazione per i conseguenti provvedimenti.

Roma, 18 dicembre 2019

f.to prof. avv. Marcello Mazzuca – Presidente
f.to avv. Filippo Papa – Componente effettivo
f.to avv. Emanuele Citro – Componente effettivo

